



Istituto Autonomo Case Popolari

TRAPANI

Regolamento

per la gestione degli incentivi ai sensi dell'art.113

del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016

Approvato con delibera n _____ del _____ .

ART. 1

Oggetto del regolamento e principi generali

1. Il presente regolamento disciplina la ripartizione del Fondo di incentivazione per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del Codice degli Appalti - Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.
2. Il presente regolamento è emanato in sostituzione del previgente regolamento incentivi funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016 approvato con Deliberazione Commissariale n. 111 del 04/11/2016 poiché si ritiene opportuno, stante che questo Istituto è un ente sottoposto al controllo della Regione Sicilia, conformarsi al regolamento recante norme per la ripartizione degli incentivi di cui all'articolo 113 del D.Lgs 50/2016 approvato dalla Regione Sicilia con Delibera di giunta n. 179 del 18/04/2018 i cui criteri costituiscono linee guida per le amministrazioni aggiudicatrici aventi sede nella Regione Sicilia.
3. Il regolamento fissa le modalità ed i criteri di ripartizione delle quote parti delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 dell'art. 113 del Codice dei contratti pubblici, previste dal comma 3 del medesimo articolo, e si applica al personale non dirigenziale in servizio presso Istituto per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti della stesso esclusivamente per le attività di :
 - a) programmazione della spesa per investimenti;
 - b) di valutazione preventiva dei progetti;
 - c) di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
 - d) di responsabile unico del procedimento;
 - e) di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità;
 - f) di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
4. Le norme ivi contenute si applicano, altresì, ai contratti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.
5. Per le funzioni tecniche non incentivabili ai sensi dell'art. 113 comma 2 del D.Lgs 50/2016, specificatamente riguardo l'ufficio di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione/esecuzione e verifica, si rinvia al comma 3 del successivo art. 2

ART.2

Interventi che accedono all'incentivazione e esclusioni

1. Le funzioni tecniche che accedono all'incentivazione riguardano le procedure di gara, per la realizzazione dei singoli contratti di lavori, servizi e forniture di beni, svolte sia in forma autonoma che in gare aggregate o eventualmente in adesione alla Centrale Unica di Committenza.
2. Sono escluse dalla corresponsione dell'incentivo i contratti di servizi e forniture il cui importo a base di gara sia inferiore a 40.000,00 euro (art.3 punto 7 Dec. Pres. Regione Sicilia 30/5/2018 n.14).
3. Ai dipendenti interni che svolgono attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione/esecuzione e verifica, spetta il compenso, non compreso nell'incentivo di cui all'art 113, comma 2 del D.Lgs 50/2016, a valere sugli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori modulato nella misura di 1/2 della quota d'incentivazione dettagliata al successivo art. 3 e come di seguito ripartita:
 - a) Progettista: fino ad un massimo del 30% calcolata quale 1/30 di quanto definito con i criteri ex D.M. 17/06/2016 e tabella allegata - Collaboratori al progetto: fino ad un massimo del 10% calcolata quale 1/3 del compenso spettante al Progettista;

b) Coordinatore sicurezza in fase di progettazione: fino ad un massimo 10% calcolata quale 1/8 di quanto definito con i criteri ex D.M. 17/06/2016 e tabella allegata - Collaboratori al CSP : fino ad un massimo 5% calcolata quale 1/2 del compenso spettante al C.S.P.;

c) Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione: fino ad un massimo del 25% calcolata quale 1/7 di quanto definito con i criteri ex D.M. 17/06/2016 e tabella allegata- Collaboratori al CSE: fino ad un massimo del 10% calcolata quale 1/4 del compenso spettante al C.S.E.;

d) Validatore: fino ad un massimo del 10% calcolata quale intero compenso definito con i criteri ex D.M. 17/06/2016 e tabella allegata;

Le funzioni di cui alle precedenti lettere a) e b) saranno liquidate secondo il livello di definizione del progetto previsto dal D.Lgs. 50/2016, come di seguito:

- 1) Studio di fattibilità 25%;
- 2) Progetto definitivo 50%;
- 3) Progetto esecutivo 25%.

In ogni caso le funzioni di cui alle precedenti lettere a) e b) saranno liquidate parametrando i livelli di progettazione con i criteri ex D.M. 17/06/2016 e tabella allegata.

La copertura finanziaria per le prestazioni di cui alle lettere a, b, c, d, del presente articolo costituiscono fattispecie diversa dal fondo degli incentivi di cui all'art 113 comma 2 D. Lgs 50/2016.

ART.3

Determinazione della quota di incentivazione

1. E' istituito il Fondo di incentivazione per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del nuovo Codice degli Appalti costituito in misura non superiore al 2% dell'importo a base di gara, al netto dell'IVA, compresi gli oneri di sicurezza e al lordo degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Istituto nelle procedure di gara per la fornitura di beni o servizi e la realizzazione di lavori, secondo le percentuali definite nei successivi commi 3, 4, 5 e 6.

2. L'80% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito tra i dipendenti di cui al successivo art. 4 del presente Regolamento secondo i criteri ivi individuati. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo, è destinato all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione ovvero all'attivazione di tirocini formativi e di orientamento o per lo svolgimento di dottorati di ricerca comunque nel rispetto di quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 113 del predetto Codice.

3. In conformità alle prescrizioni di cui all'art. 113 comma 2 del Codice contratti pubblici, la percentuale massima per la costituzione del Fondo è graduata, in ragione dell'entità dei lavori, come segue:

- 2,00%, per importi a base di gara sino ad euro 1.000.000;
- 1,90%, per importi superiori ad euro 1.000.000 e sino ad euro 5.000.000;
- 1,80%, per importi superiori ad euro 5.000.000 e sino ad euro 25.000.000;
- 1,70%, per importi superiori ad euro 25.000.000 e sino ad euro 50.000.000;
- 1,60%, per importi a base di gara superiori ad euro 50.000.000.

4. Le corrispondenti percentuali da destinare agli incentivi per funzioni tecniche, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 113, sono pertanto le seguenti:

- 1,60%, per importi a base di gara sino ad euro 1.000.000;
- 1,52%, per importi superiori ad euro 1.000.000 e sino ad euro 5.000.000;
- 1,44%, per importi superiori ad euro 5.000.000 e sino ad euro 25.000.000;
- 1,36%, per importi superiori ad euro 25.000.000 e sino ad euro 50.000.000;

- 1,28% per importi a base di gara superiori ad euro 50.000.000.

5. In conformità alle prescrizioni di cui all'art. 113, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, la percentuale massima per la costituzione del Fondo è graduata, in ragione dell'entità dei servizi e delle forniture, come segue:

- 1,00%, per importi a base di gara superiori ad euro 40.000 e inferiori alle soglie di cui all'articolo 35, comma 1, lettere e) od), del Codice dei contratti pubblici;
- 0,70%, per importi pari o superiori alle suddette soglie e sino ad euro 1.000.000;
- 0,50%, per importi superiori ad euro 1.000.000 e sino ad euro 5.000.000;
- 0,30%, per importi superiori ad euro 5.000.000 e sino ad euro 25.000.000;
- 0,20%, per importi superiori ad euro 25.000.000 e sino ad euro 50.000.000;
- 0,10% per importi a base di gara superiori ad euro 50.000.000;

6. Le corrispondenti percentuali da destinare agli incentivi, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 113, sono pertanto le seguenti:

- 0,80%, per importi a base di gara superiori ad euro 40.000 e inferiori alle soglie di cui all'articolo 35, comma 1, lettere c) od), del Codice dei contratti pubblici;
- 0,56%, per importi pari o superiori alle suddette soglie e sino ad euro 1.000.000;
- 0,40%, per importi superiori ad euro 1.000.000 e sino ad euro 5.000.000;
- 0,21%, per importi superiori ad euro 5.000.000 e sino ad euro 25.000.000;
- 0,16%, per importi superiori ad euro 25.000.000 e sino ad euro 50.000.000;
- 0,08% per importi a base di gara superiori ad euro 50.000.000

7. Si può procedere all'erogazione dell'incentivo solo qualora si renda indispensabile l'elaborazione di un progetto come definito dall'art. 23, comma 1 d.lgs.50/2016 e seguenti, per contratti di lavori, comma 14 per contratti di servizi e forniture, comma 15 per contratti di servizi, del Codice dei contratti pubblici (*art 3 punto 8 Dec. Pres. Regione Sicilia del 30.5.2018 n.14*). L'erogazione dell'incentivo riguarda esclusivamente le funzioni tecniche svolte in relazione a contratti affidati mediante lo svolgimento di una procedura comparativa ai sensi di legge o regolamento.

8. Il Fondo viene costituito mediante la sua previsione nell'ambito delle somme a disposizione dell'Amministrazione nel quadro economico del relativo progetto per la fornitura di beni o servizi o realizzazione di lavori posti a gara, "gli incentivi fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi, forniture ex art.113 c.5 bis (comma aggiunto dall'art.1 c. 526 legge 205/2017).

L'impegno di spesa è effettuato con Determinazione Dirigenziale.

Il Dirigente per il conferimento degli incarichi, dovrà tener conto della complessità dei servizi o delle forniture o dei lavori, dei carichi di lavoro, delle singole capacità e competenze del personale e delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

Tutti gli affidamenti al personale interno di funzioni tecniche con assunzione di responsabilità in proprio, sia quelli incentivati ex art 113 comma 2 D.Lgs 50/2016, sia quelli il cui compenso è imputato agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori, sono soggetti alla condizione di rotazione tra il personale dell'Amministrazione che sia in possesso dei requisiti di legge.

Resta onere dell'Amministrazione, ex D. Lgs 50/2016, provvedere alla stipula di adeguate coperture assicurative per il personale incaricato delle specifiche funzioni tecniche di cui al presente regolamento.

E' facoltà del singolo dipendente rinunciare motivatamente al proprio turno di rotazione, senza che questo pregiudichi i successivi turni.

La modifica o revoca dell'incarico possono essere disposte in ogni momento, per gravi motivi, secondo la normativa vigente.

ART.4

Soggetti beneficiari

1. Partecipano alla ripartizione del fondo ex art. 113 c.2 Codice Appalti e ex art. 2 comma 2 Decreto Presidenziale Regione Sicilia del 30 maggio 2018 n.14:

a) il personale al quale sono state formalmente affidate funzioni tecniche inerenti l'attività di programmazione della spesa per investimenti, ai sensi dell'art. 21 del Codice dei contratti pubblici;

b) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice dei contratti pubblici;

c) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di valutazione preventiva del progetto, ai sensi dell'art. 26, comma 6, lettere e) ed), del Codice dei contratti pubblici;

d) il personale al quale è stata affidata formalmente l'attività di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici (Segreteria tecnica appalti della stazione appaltante) anche per conto di altri enti (Centrale unica di committenza - Uffici regionali per le gare di appalto);

e) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 101 del Codice dei contratti pubblici;

f) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico ove necessario, ai sensi dell'art. 102 del Codice dei contratti pubblici;

g) il personale tecnico-amministrativo al quale formalmente è stato affidato l'incarico di collaborare con il personale nominato alle precedenti lettere, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale.

2. Per lavori comprendenti strutture, al soggetto incaricato del collaudo statico o al componente della commissione al quale è affidato anche tale collaudo, è riconosciuta un'aliquota della somma complessiva prevista per "gli incaricati del collaudo tecnico amministrativo e statico", determinata come di seguito:

Dove:

$$Pcs = \frac{Is}{It} \times Cs$$

Pcs = aliquota spettante al collaudatore statico;

Is = importo delle strutture;

It = importo totale delle opere;

Cs = 0,5 coefficiente di adeguamento.

ART. 5

Onorari, distribuzione e ripartizione delle somme per gli incentivi

1. La redazione di eventuali perizie di variante che non siano state originate da errori ed omissioni progettuali di cui all'art. 106, commi 9 e 10, del Codice dei contratti pubblici, per i quali i titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti, non influisce sulla liquidazione degli incentivi, né in aumento, né in diminuzione.

Nel caso in cui le opere o lavori, servizi, forniture non dovessero essere completati per effetto di intervenute risoluzioni del contratto, l'incentivo è calcolato sul minore importo delle opere o lavori, servizi, forniture effettivamente eseguiti.

2. La distribuzione delle somme è proposta dal Responsabile del procedimento in conformità alle percentuali indicate negli allegati "A., e "B., che costituiscono parte integrante del presente regolamento, dopo aver accertato la rispondenza tra quanto

preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti.

3. L'incentivo può essere liquidato:

a) al personale al quale è stata affidata l'attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva del progetto e di predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, ed ai relativi collaboratori, nella misura del 70%, dopo la predisposizione degli atti di gara o affidamento del contratto e per il rimanente 30% dopo l'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di verifica di conformità ovvero del certificato di regolare esecuzione;

b) al responsabile del procedimento, ai collaboratori ed alla relativa struttura di supporto per il 50% dopo la predisposizione degli atti di gara o affidamento del contratto e per il rimanente 50% dopo l'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di verifica di conformità ovvero del certificato di regolare esecuzione;

e) al direttore dei lavori ed alla relativa struttura di supporto (direttore operativo, CSE, e ispettore di cantiere), al direttore dell'esecuzione, al collaudatore ed ai rispettivi collaboratori dopo l'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di verifica di conformità ovvero del certificato di regolare esecuzione.

4. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2 dell'art. 113 del Codice dei contratti pubblici.

5. Qualora l'Istituto non intenda più eseguire l'intervento o non intenda più procedere all'aggiudicazione del contratto, si procede alla liquidazione dell'incentivo spettante al personale dipendente intervenuto per le attività effettivamente svolte e completate.

6. Nessun incentivo è riconosciuto qualora il progetto non venga approvato o finanziato per cause imputabili al personale tecnico incaricato delle attività di cui all'art. 2.

7. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

8. In tutti i casi di sostituzione del responsabile del procedimento e degli altri dipendenti svolgenti le funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2, del codice dei contratti pubblici, e relativi collaboratori, ai soggetti sostituiti spetta l'incentivo per le sole attività effettivamente svolte, e certificate dal Responsabile del procedimento subentrante, nel caso di sostituzione del Responsabile del procedimento o dal Responsabile del procedimento negli altri casi.

Art. 6

Penalità e Termini

1. Qualora, durante l'esecuzione dei lavori relativi a progetti redatti dal personale interno, insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per errori o omissioni di progettazione, come definiti al comma 10 dell'art. 106 del Codice dei contratti pubblici, fatto salvo l'esercizio dell'eventuale azione disciplinare, al responsabile del procedimento nonché al personale al quale è stata affidata l'attività di valutazione preventiva del progetto non viene corrisposta l'aliquota di incentivo relativa alla attività di verifica; ove già corrisposta, l'amministrazione procede al recupero delle somme erogate.

2. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo delle procedure di gara, l'incentivo da corrispondere al personale incaricato di tale fase viene ridotto di una quota, da valutarsi a cura del Dirigente responsabile, compresa tra il 5 per cento e il 50 per cento di quello relativo alla fase medesima.

3. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione dei lavori, servizi, fornitura con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 106, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, l'incentivo riferito alla direzione lavori o alla

direzione dell'esecuzione ed al responsabile del procedimento ed ai suoi collaboratori è ridotto di una quota, da valutarsi a cura del Dirigente responsabile, compresa tra il 5 per cento e il 50 per cento da stabilirsi in relazione alla gravità del danno creato per l'istituto.

4. Le penalità previste per il ritardo non si applicano solo nel caso in cui sia dimostrato, con congruo anticipo rispetto al termine ultimo assegnato e, di norma, con almeno 15 giorni rispetto alle prefissate scadenze, che le motivazioni del ritardo siano da imputare a fattori esterni condizionanti non attribuibili agli stessi tecnici.

5. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico sono indicati, su proposta del responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto.

I termini per la direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione coincidono con il tempo utile assegnato all'impresa per l'esecuzione del contratto;

i termini per il collaudo o la verifica di conformità coincidono con quelli previsti dall'art. 102 del Codice dei contratti pubblici.

Art. 7

Disposizioni finali - Norme transitorie

1. Il presente regolamento trova applicazione per le attività riferibili a contratti le cui procedure di affidamento sono state iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici, anche se avviate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, a condizione che le stazioni appaltanti abbiano già provveduto ad accantonare le risorse economiche nel rispetto dell'art. 113 del Codice dei contratti pubblici.

Restano incentivabili secondo il previgente regolamento approvato con Deliberazione Commissariale n. 111 del 04/11/2016 tutte quelle attività espletate fino alla data di approvazione del presente regolamento anche se il relativo compenso venga liquidato successivamente.

Le attività espletate in parte prima e in parte dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, anche se afferenti al medesimo incarico assegnato in vigenza del precedente regolamento, andranno liquidate separatamente sulla base delle diverse norme vigenti *ratione temporis*, stante la previsione nel quadro economico di gara.

3. Entro il mese di febbraio di ogni anno, il Dirigente Responsabile redige ed invia al Direttore Generale una relazione in ordine all'applicazione del presente regolamento, dove siano indicati i progetti affidati nell'anno precedente, gli incentivi liquidati, gli eventuali vizi riscontrati e le contestazioni sorte per cause imputabili al personale incaricato.

4. Per gli appalti di cui al D.L. 34/2020 (c.d. "Decreto Rilancio") tutte le funzioni tecniche di cui al presente regolamento, trovano fonte di copertura finanziaria nell'ambito degli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori, secondo la modulazione e ripartizione prevista dal presente regolamento in funzione dell'importo a base di gara, al netto dell'IVA, compresi gli oneri di sicurezza e al lordo degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Istituto

5. Per quanto non espressamente previsto o specificato nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa nazionale e regionale vigente in materia ed alle successive modifiche ed integrazioni.

Art. 8. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo dell'Ente.

Allegato "A " (art. 5 comma 2)**CONTRATTI DI LAVORI****Programmazione della spesa per investimenti**

Previsione di spesa e relativi allegati	1,00%	
Elaborazione Piano Triennale OOPP	1,00%	
Valutazione preventiva dei progetti, modulata in base al livello di dettaglio	Livello 1	1,00%
	Livello 2	1,00%
	Livello 3	1,00%
		3,00%

5,00%**Attività del responsabile unico del procedimento**

Fase della progettazione	13,00%
Fase di affidamento	4,00%
Fase di esecuzione dei lavori	13,00%
Sommano	30,00%

30,00%**Verifica preventiva della progettazione ex art. 26, comma 6,****2,00%****Predisposizione e controllo delle procedure di gara****12,00%**

Supporto alle procedure di gara e commissioni

3,00%**Direzione dei lavori e**

Direttore dei lavori	25,00%
Direttore operativo	5,00%

30,00%**Regolare esecuzione -collaudo tecnico-amministrativo e statico****5,00%****Collaboratori tecnici e amministrativi**

Collaboratori alle attività del RUP	4,50%
Collaboratori tecnici o amministrativi per le attività di monitoraggio	4,00%
Collaboratori alle attività del Direttore dei lavori o di altra figura professionale che svolga funzioni tecniche	4,50%

13,00%**TOTALE****100,00%**

Allegato "B "(art. 5 comma 2)

CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE

Programmazione della spesa per investimenti

Previsione di spesa e relativi allegati	1,00%
Elaborazione Piano biennale OOPP	1,00%

2,00%

Attività del responsabile del procedimento

Fase della progettazione esecutiva	12,00%
Fase di esecuzione del servizio o della fornitura	12,00%

24,00%

Predisposizione e controllo delle procedure di gara
Supporto alle procedure di gara e commissioni

14,00%
3,00%

Direzione dell'esecuzione del contratto

Direttore dell'esecuzione	28,00%
----------------------------------	---------------

28,00%

Verifica di conformità

13,00%

Collaboratori tecnici e amministrativi

Collaboratori alle attività del RUP	8,00%
Collaboratori alle attività del Direttore dell'esecuzione o di altra figura professionale che svolga funzioni tecniche	8,00%

16,00%

TOTALE

100,00%